

COMUNE DI MONTONE

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 03-02-21

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di febbraio alle ore 18:45, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Rinaldi Mirco	Presente	ROSINI ROBERTA	Presente
MORGANTI DAVIDE	Presente	RICCI LORENZO	Presente
PERSICO ROBERTO	Presente	VOLPI SARA	Presente
ZANGARELLI SIMONE	Presente	GRILLI DANIELE	Presente
PECORINI ANDREA	Presente	MOLINARI ELISA	Presente
BRACHELENTE MAURO	Presente in videoconf erenza		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Consigliere RICCI LORENZO in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr. AMBRA RUSTICI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

RICHIAMATO il vigente statuto comunale;

PREMESSO che sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 nei seguenti termini:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Gonfia Fabio

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Gonfia Fabio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 12/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede:

- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,60%;
- una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 12.000,00.;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 18/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote per l'anno 2020;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020 sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate è stato accertato per l'importo di € 142.766,15 ;

Vista la deliberazione di G.C. n. 196 del 30/12/2020 avente ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - DETERMINAZIONI"

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2021;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2021-2023;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021-2023, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF come di seguito riportato:

- L'aliquota unica dello 0,8% da applicare ai redditi previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 7 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917/1986;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro;

Dato atto che:

- a) l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 142.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'ultimo anno disponibile;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli enti locali è differito al 31/03/2021;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

UDITA la relazione del Sindaco;

Con il seguente esito di votazione:

presenti n. 11

votanti n. 9

astenuti 2 (Brachelente, Molinari)

con voti favorevoli 8 e contrari 1 (Pecorini), espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4. in data 12/02/2007, esecutivo, come di seguito indicato:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 03-02-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI MONTONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquote flessibili*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2015, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

aliquota unica	0,8
-----------------------	------------

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 142.000,00 il gettito derivante dalla variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1.

3. DI DICHIARARE con separata votazione avente il seguente esito:

presenti n. 11

votanti n. 9

astenuti 2 (Brachelente, Molinari)

con voti favorevoli 8 e contrari 1 (Pecorini), espressi per alzata di mano

il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to RICCI LORENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMBRA RUSTICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 17-02-21 al giorno 03-03-21 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il **decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione**, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo stata **dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato